



PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Milano, 06/7/2023

All'attenzione di
Agenzia delle Entrate

e p.c.
Marco Meulepas
marco.meulepas@pwc.com
Franco Boga
franco.boga@pwc.com
Nicola Broggi
nicola.broggi@pwc.com
Dario Sencar
dario.sencar@pwc.com
Paolo Francesco Tripoli
paolo.francesco.tripoli@pwc.com

Oggetto: Consultazione pubblica sulla bozza di circolare sul trattamento fiscale delle crypto-attività

Autorizzazione al trattamento e alla pubblicazione online: Il presente documento contiene la visione collettiva di PwC TLS esclusivamente ai fini della "Consultazione pubblica sulla bozza di sul trattamento fiscale delle crypto-attività". L'autorizzazione al trattamento dello stesso documento, inclusa la pubblicazione online, si intende pertanto concessa da parte di PwC TLS esclusivamente ai fini della procedura in corso.

TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti

Dott. Fabrizio Acerbis
Avv. Ernesto Aguzzo
Avv. Paola Barazetta
Avv. Gianluigi Baroni
Dott. Franco Boga
Dott. Antonio Borrelli
Dott. Nicola Broggi
Avv. Pietro Succarelli
Avv. Stefano Caccinatti
Dott. Ugo Cannavale
Dott. Alessandro Caridi (LLM)
Avv. Fabrizio Cacciarelli
Dott. Alessandro Catona
Dott.ssa Alessandra Cavina
Avv. Maria Cristina Cengia
Dott. Felice De Lillo
Dott. Alessandro Di Stefano
Avv. Barbara Mirta Ferri
Dott. Egidio Filotto
Dott. Valentino Guarini
Dott. Simone Guidi (LLM)
Dott. Luca Lavazza
Dott. Michele Gino Lenotti
Avv. Andrea Lenzi Orlandi Cardini (LLM)
Dott. Giovanni Marano
Dott. Simone Alessandro Marchiò
Avv. Giorgio Carmelo Massa
Dott. Marco Meulepas
Dott. Rocco Motolese
Dott. Francesco Nuzzolo
Dott. Alessio Relando
Avv. Carlo Romano (PhD/LLM)
Dott. Pasquale Salvatore
Avv. Cristian Sgarbella
Dott. Roberto Spotti
Avv. Giovanni Stefanni
Avv. Francesca Throni
Avv. Tommaso Tomainolo
Dott. Stefano Tonetti
Dott. Paolo F. Tripoli (LLM)
Dott. Claudio Valz

Dott. Marco Vozzi
Dott.ssa Alessia Angela Zanatto
Avv. Filippo Zucchinelli
Avv. Guido Ajello
Dott.ssa Hanna Yuliana Artellano
Avv. Ivan Arrotta
Dott. Roberto Azzano
Avv. Pamela Balice
Dott.ssa Lavinia Barberini
Avv. Flavia Barone
Dott.ssa Gaia Esagera
Avv. Alvirke Becker
Dott. Andrea Werner Bellin
Dott. Massimo Bellaso
Dott. Andrea Bellini
Dott. Pietro Stefano Bertolotti
Dott. Andrea Brignoli
Avv. Elisabetta Caccavella
Dott. Nicola Canelli
Dott. Alessandro Campione
Dott.ssa Mara Carraro
Dott. Arturo Cassina
Dott. Gianpiero Catuscelli
Dott. Stefano Chiaramonte
Dott.ssa Michela Cilibi
Dott.ssa Alessandra Codogno
Dott. Roberto Colaturo
Dott. Giovanni Coniglio
Dott. Angelo Conte
Avv. Claudio Costantino (PhD)
Avv. Giovanni Cuzella
Dott. Antonio Cutini
Avv. Salvatore Duccocrea
Dott. Giorgio De Capitani
Avv. Francesco Della Scala
Dott.ssa Angela Di Genaro
Dott. Daniele Di Michele
Dott. Angelo Di Stani
Avv. Anna Di Villo
Avv. Alessandra Dima
Dott.ssa Carmela Ettore

Dott.ssa Francesca Falcone
Avv. Michele Fava
Dott. Mario Joseph Femino/
Dott. Claudio Ferone
Dott. Davide Ferro
Dott.ssa Lucilla Forza
Dott. Luca Franceschini
Dott. Emanuele Franchi
Avv. Dario Frasi
Avv. Paola Furiosi
Dott. Andrea Fusaro
Avv. Edgardo Gagliardi
Avv. Paolo Galifano
Prof. Avv. Alberto Gallarati
Avv. Francesco Ruggiero Gallo
Dott. Luca Ghelli
Avv. Chiara Giannella (LLM)
Avv. Michele Giuliani (LLM)
Dott.ssa Maria Geli
Dott.ssa Chiara Grechi (PhD)
Dott. Andrea Grimaldi
Dott. Andrea Primavera
Dott. Diego Guerreschi
Dott.ssa Lara Guioito
Dott. Michele Gummeroli (LLM)
Dott.ssa Caterina Immanorato (LLM)
Dott. Luca La Pietra
Avv. Daniele Landi
Dott.ssa Liana Locorotondo
Dott. Fabrizio Loffredo
Avv. Riccardo Lonardi
Avv. Marco Longobardi
Avv. Amelie Mammone
Avv. Saverio Mantini
Avv. Carlo Marinelli
Dott. Samuel Marinelli
Dott. Giovanni Marra
Dott. Alessandro Marzotti
Dott.ssa Stefania Medda
Dott. Matteo Merli
Dott. Stefano Merli
Dott. Paolo Micanti

Dott. Luigi Mira
Dott. Marco Napolitano
Avv. Pietro Negroni
Avv. Camilla Antonietta Maria Nardara
Dott.ssa Lucia Pagliari
Dott.ssa Mia Patini
Dott.ssa Vittalia Passarelli
Avv. Maurizio Pavia
Dott. Ivan Paviglianiti
Dott. Leonardo Penna
Dott.ssa Piera Penna
Avv. Roberto Perocco
Dott. Gabriele Pierini
Dott. Giuseppe Pigoli
Dott. Fabio Pirolozzi (PhD/EMBA)
Dott. Sandro Pittini
Avv. Francesco Pizzo
Dott. Andrea Pizzocelli
Dott.ssa Lucia Postano
Dott.ssa Marta Enrica Primavera
Dott. Andrea Primavera
Dott.ssa Elena Robicci
Dott.ssa Federica Rossi
Dott. Luigi Pio Rustigliano
Dott. Marco Ruzza
Avv. Luca Salignone
Avv. Daniela Santoloni
Dott.ssa Nancy Saturnino
Cons. Lav. Marzio Scaglioni
Dott.ssa Serena Irene Scalabrini
Dott. Corrado Scola
Avv. Daniele Seliceto
Dott. Paolo Sommi
Dott.ssa Manuela Sorbara
Avv. Giulia Spalazzi
Avv. Pamela Terazzi
Dott. Riccardo Toni
Dott. Angelo Tubelli
Dott.ssa Simona Urcinoli
Dott.ssa Luisa Vacca
Dott. Simone Varini

Dott.ssa Rossana Vergani
Dott. Nicola Vezzaro
Dott. Dario Vio
Dott. Mario Volpe (LLM)
Dott.ssa Vittoria Zaganelli
Dott. Maurizio Zama
Dott.ssa Michela Zampiccoli
Avv. Mario Zanni
Dott.ssa Claudia Zedda
Dott.ssa Silvia Agostinetto
Dott.ssa Erla Andreani
Avv. Valeria Andreani
Avv. Alessandra Annicchino
Cons. Lav. Alessandro Arace
Avv. Romina Ballanca
Avv. Silvia Basile
Dott. Fabio Beolchi
Dott. Mattia Benetti
Avv. Giovanni Bombaglio
Dott.ssa Valentina Caldirelli
Avv. Flavia Callagione
Avv. Danilo Carbonara
Avv. Antonella Carlucci
Avv. Michele Carmatì
Dott.ssa Carla Canola
Dott. Stefano Colla
Dott.ssa Mariangela Vittoria Cottali
Avv. Flavia Callagione
Dott.ssa Ludovica D'Andria
Dott. Lorenzo Damiani
Avv. Gianluca De Donno
Dott.ssa Maria Fiorese
Dott. Lorenzo Ferrari
Avv. Giulia Ferroni
Dott.ssa Maria Fiorese
Avv. Gianluca Fiori
Dott. Giuseppe Fortunato
Avv. Maurizio Foti
Avv. Costanza Guesani Dell'Acqua
D'Aragona
Dott.ssa Ambra Galieti

Avv. Raffaele Gentile
Dott. Dario Gilio
Dott. Guido Bruno Guidi (LLM)
Dott.ssa Claudia Lombardi
Avv. Riccardo Lupari
Dott. Maurizio Zama
Dott.ssa Michela Zampiccoli
Avv. Mario Zanni
Dott.ssa Claudia Zedda
Dott. Gian Maria Minnella
Avv. Rosario Pace
Avv. Monica Paladino
Avv. Fabrizio Palmeri
Dott.ssa Federica Pucci
Dott. Luca Purgura
Dott. Mario Rendo
Dott.ssa Francesca Ruscalla
Avv. Luca Salvatori
Avv. Davide Settembre
Dott.ssa Eva Sorgato
Avv. Fabrizio Tanuta (PhD)
Dott. Riccardo Tirinnanzi
Dott. Alberto Tognoni
Avv. Andrea Tomassochio
Dott. Gabriele Totta
Dott. Federico Traversa
Dott.ssa Carlotta Tunessi
Dott. Domenico Tusi
Dott.ssa Felicia Zaffiro Puopolo
Dott.ssa Sara Zepola
Avv. Federica Daniele
Dott.ssa Valeria De Sotis
Dott.ssa Barbara Salvestrin
Avv. Elena Turchini

Of counsel

Prof. Giulio Andreani
Prof. Gianluigi Bizzoli
Prof. Avv. Roberto Ceccon
Avv. Francesca Igrò
Prof. Avv. Pierpaolo Marano
Avv. Raül Ricourt

Milano - Piazza Tre Torri 2 • 20145, Italia • Tel. +39 02 916051 • Fax +39 02 91605000 | Bari • 70122, Via Abate Gimma 72 • Tel. +39 080 5640211 • Fax +39 080 5640299 - 70124, Via Papa Pio XII 60 • Tel. +39 080 5044444 • Fax +39 080 5619024 | Bergamo • 24121, Largo Belotti 5 • Tel. +39 035 229691 • Fax +39 035 2296925 | Bologna • 40126, Via Angelo Finelli 8 • Tel. +39 051 616771 • Fax +39 051 6167799 | Brescia • 25121, Viale Duca d'Aosta 28 • Tel. +39 030 3697601 • Fax +39 030 3697690 | Firenze • 50121, Viale Antonio Gramsci 15 • Tel. +39 055 2482911 • Fax +39 055 2482999 | Genova • 16121, Piazza Piccapietra 9 • Tel. +39 010 29041 | Napoli • 80121, Via dei Mille 16 • Tel. +39 081 716141 • Fax +39 081 7161450 | Novara • 28100, Via Fratelli Rosselli 28 | Padova • 35138, Via Vienna 4 • Tel. +39 049 873421 • Fax +39 049 8734299 - 35137, Galleria dei Borromeo 4 | Palermo • 90141, Via Marchese Ugo 60 • Tel. +39 091 6268669 • Fax +39 091 301321 | Parma • 43121, Viale Tanara 20/A • Tel. +39 0521 275911 • Fax +39 0521 781844 | Roma • 00154, Largo Angelo Focchetti 29 • Tel. +39 06 5717851 • Fax +39 06 57178557 | Torino • 10122, Corso Palestro 10 • Tel. +39 011 592271 • Fax +39 011 5922777 | Trento • 38121, Viale Della Costituzione 33 | Treviso • 31100, Viale Gian Giacomo Felissent 90 • Tel. +39 0422 425611 • Fax +39 0422 425699 | Varese • 21100, Via Albuzzi 43 • Tel. +39 0332 285039 • Fax +39 0332 284474 | Verona • 37135, Via Francia 21/C • Tel. +39 045 8051411 • Fax +39 045 8051499

Codeice Fiscale e Partita IVA 12142310155 | e-mail: <nome>.<cognome>@pwc.com

TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity

Premessa

PwC TLS – Avvocati e Commercialisti (e nel seguito anche **PwC TLS**) esprime il pieno supporto e la totale adesione all’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate di effettuare una pubblica consultazione sulla bozza di Circolare che fornisce chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.

Ringraziando per l’opportunità di poter proporre osservazioni alla bozza di circolare e complimentandosi per l’analisi svolta dall’Agenzia delle Entrate su una materia nuova e complessa, come quella in oggetto, nel seguito si riportano alcuni spunti di riflessione seguendo lo schema Tematica / Paragrafo della circolare / Osservazione / Contributo / Finalità.

Ad ogni modo PwC TLS sin da ora manifesta la propria piena disponibilità, se ritenuto opportuno, ad effettuare approfondimenti e/o a fornire chiarimenti in forma scritta o orale, a partecipare a specifici incontri od altre iniziative ritenute appropriate nell’ambito della presente consultazione.

Tematica 1	Cessione degli utility token da parte della società emittente
Paragrafo della circolare	Par. 2.2. (pagina 27)
Osservazione	L'ultimo periodo della pagina 27 specifica <i>“semprechè il valore di tale forma remunerativa non superi, per ciascun percettore, nel periodo di imposta, euro 258,23”</i> . Sembra che l'aggiunta del “non” sia un refuso.
Contributo	Si suggerisce di eliminare “non” in quanto incoerente rispetto al testo della norma citata (art. 23 dpr 600/73).
Finalità	Allineare commento alla norma richiamata

Tematica 2	Cessione degli utility token da parte della società emittente
Paragrafo della circolare	Par. 2.2. (pagina 28)
Osservazione	La Circolare riporta: <i>“Tale orientamento è confermato anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023, in quanto, è possibile inquadrare il reddito del percettore, ancorché pagato in crypto-attività, in base alle categorie di reddito “tradizionali”. Nello specifico, i token sono assegnati ad amministratori e dipendenti a fronte della prestazione lavorativa dagli stessi resa e, pertanto, non possono rilevare “autonomamente” quale attività da cui deriva un reddito diverso ai sensi della lettera c-sexies)”</i> . La Circolare non specifica il trattamento fiscale applicabile ai token successivamente alla loro assegnazione.
Contributo	Sarebbe utile specificare che successivamente all'assegnazione si applicherà il regime fiscale proprio dello strumento assegnato (avendo la lettera c-sexies dell'art. 67 TUIR portata residuale) e il costo fiscale di carico sarà il valore tassato in occasione dell'assegnazione.
Finalità	Completezza

Tematica 3	Regime fiscale titolari di crypto-attività fino al 31 dicembre 2022
Paragrafo della circolare	Par. 2.3. (pagina 29), Par. 2.3.1. (pagina 30)
Osservazione	La Circolare precisa (pagina 29) che: <i>“- le operazioni a “pronti” relative ad acquisti e vendite di valute virtuali non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”</i> . Successivamente (pagina 30) si chiarisce che: <i>“Applicando tali principi alle crypto-valute, consegue che cessioni a “termine” di tali attività rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a “pronti” generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l'ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da wallet, per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter”</i> .
Contributo	Nel complesso comprendiamo che gli acquisti a pronti non assumono mai rilevanza fiscale, mentre le vendite a pronti rilevano se viene superata nel corso dell'anno la soglia di 51. 645,69 Euro per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi.

	Nella Circolare si potrebbe specificare ulteriormente che, fino al 31 dicembre 2022, la soglia di 51.645,69 deve essere verificata considerando tutti i wallet in cripto-currency detenute dallo stesso contribuente unitamente alle posizioni in valuta estera FIAT, detenute dal contribuente anche presso intermediari diversi.
Finalità	Completezza

Tematica 4	Regime fiscale titolari di cripto-attività fino al 31 dicembre 2022
Paragrafo della circolare	Par. 2.3.1. (pagina 30)
Osservazione	La circolare precisa che <i>“Agli effetti di quest’ultima disposizione, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso”</i> .
Contributo	Sarebbe opportuno chiarire se viene confermata l’interpretazione estensiva già adottata in passato in riferimento alle valute estere FIAT, in base alla quale rientra nel concetto di prelievo (equiparato a cessione) qualsiasi forma di utilizzo delle valute (anche i pagamenti per acquistare beni o servizi)
Finalità	Maggiore chiarezza sul punto

Tematica 5	Redditi derivanti da token
Paragrafo della circolare	Par. 2.3.3. (pagina 30)
Osservazione	La Circolare specifica che: <i>“Pertanto, ai fini della tassazione del reddito realizzato, occorre individuare, caso per caso, il tipo di token detenuto sulla base di una valutazione di tipo sostanziale”</i> .
Contributo	Sarebbe utile precisare se questa distinzione resta attuale anche dopo l’introduzione della lettera c-sexies nell’art 67 comma 1 TUIR.
Finalità	Completezza

Tematica 6	Redditi derivanti da Contract for Difference (CFD)
Paragrafo della circolare	Par. 2.3.2 (pagina 32)
Osservazione	La Circolare precisa che: <i>“Tale orientamento deve ritenersi confermato, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023, in quanto tali contratti non rientrano nell’ambito di applicazione della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.”</i>
Contributo	Potrebbe essere utile specificare il trattamento da riservare, non solo ai CFD, ma in generale a tutti i contratti derivati con cash settlement aventi come sottostante cripto-attività. Inoltre, si propone di precisare che, indipendentemente dal sottostante, eventuali contratti derivati con cash settlement, anche se “tokenizzati”, similmente ai CDF, resteranno soggetti alla disciplina della lettera c-quater, del comma 1, dell’art. 67, del TUIR e che quindi non saranno soggetti alla nuova disciplina della lettera c-sexies).
Finalità	Chiarezza e completezza.

Tematica 7	Redditi derivanti dallo staking
Paragrafo della circolare	Par. 2.3.4 (pagina 35)
Osservazione	<p>La Circolare trattando dei compensi per l'attività di staking chiarisce che: <i>"Tale corrispettivo viene decurtato di una percentuale che la piattaforma trattiene per le attività di validazione e per la messa a disposizione di tutta l'infrastruttura informatica (hardware e software) necessaria per effettuare lo staking e per semplificare l'interazione con la blockchain.</i></p> <p><i>Il compenso in cripto-valute percepito dalla persona fisica, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, a fronte del "vincolo di disponibilità" delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, è stato ritenuto inquadrabile tra i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir".</i></p>
Contributo	Sarebbe utile precisare se questo compenso deve essere considerato al lordo o al netto della percentuale trattenuta dalla piattaforma.
Finalità	Completezza

Tematica 8	Obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW)
Paragrafo della circolare	Par. 2.3.5 (pag. 38)
Osservazione	<p>Con riguardo agli obblighi di monitoraggio fiscale, la circolare afferma che: <i>"... nel caso in cui le cripto-attività siano detenute in un wallet custodial presso un intermediario italiano, ma i redditi non sono stati assoggettati a ritenuta, le stesse non rientrano nei suddetti casi di esonero; pertanto, il contribuente è tenuto alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi".</i></p> <p>Questa affermazione sembra contraddire precedenti documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate e le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi, nella parte in cui si richiede di indicare nel quadro RW <i>"le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti"</i>.</p> <p>E' necessario considerare che alcuni contribuenti, facendo affidamento sui predetti chiarimenti ed istruzioni potrebbero aver omesso di includere nei quadro RW le criptovalute (ma anche le valute estere FIAT) detenute in wallet di custodia (o conti correnti) presso intermediari italiani.</p>
Contributo	<p>La prassi dell'Agenzia delle Entrate (23 dicembre 2013, n. 38/E, par 1.3.1) e le istruzioni alla compilazione del Quadro RW del Modello Redditi, hanno costantemente confermato che le attività finanziarie estere devono essere indicate nel quadro RW solo qualora siano detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.</p> <p>Quanto sopra non sarebbe in contrasto con l'esonero oggettivo previsto dall'art. 4, comma 3, decreto legge n. 167 del 1990, che riguarda la fattispecie delle attività finanziarie detenute all'estero.</p> <p>In tale caso, l'esonero è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;

- per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
- per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari.

Dalla lettura delle tre casistiche sopra elencate, si evince che riguardano fattispecie dove le attività finanziarie non sono depositate in Italia, ma l'intermediario italiano interviene per canalizzare i flussi reddituali di attività detenute all'estero.

In quest'ottica, si potrebbe spiegare la maggior cautela che ha indotto il legislatore a richiedere l'assoggettamento a tassazione dei redditi esteri da parte dei predetti intermediari italiani.

Viceversa, le attività finanziarie estere immesse in rapporti di custodia presso intermediari residenti, possono essere considerate a tutti gli effetti detenute all'interno del circuito degli intermediari residenti e pertanto esonerate dall'indicazione nel quadro RW, secondo quanto affermato dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, par 1.3.1 e dalle istruzioni alla compilazione del Quadro RW del Modello Redditi.

Le considerazioni sopra esposte in riferimento alle attività finanziarie estere sarebbero applicabili anche alle cripto attività (si veda pag. 36) e pertanto, nel caso di custodia presso intermediari residenti, verrebbero meno i presupposti per l'indicazione delle stesse nel quadro RW.

A supporto della conclusione, sempre richiamando la Circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.), l'obbligo di compilazione del quadro RW sarebbe giustificato dall'esigenze di contrasto a frodi [*In base a tale circolare, l'obbligo di compilazione del Quadro RW è volta a rafforzare le attività di contrasto alle frodi internazionali attuate mediante illecito trasferimento e/o detenzione all'estero di attività produttive di reddito. Pertanto, in diverse risposte a interpellì, come specificato anche in sede di istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, è stato specificato che sussiste l'obbligo di compilazione del citato Quadro RW anche nel caso in cui le cripto-valute siano detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc; in tal caso nella colonna 3 ("codice individuazione bene") deve essere indicato il codice 14 – "Altre attività estere di natura finanziaria", senza compilare la colonna 4 "Codice Paese estero"*].

Tale rischio di frodi non si verificherebbe per le cripto attività detenute in Italia all'interno del circuito degli intermediari residenti (tramite, ad esempio, un contratto di deposito).

Inoltre, le argomentazioni esposte nella risposta ad interpello n. 678/2021, che hanno opportunamente portato l'Agenzia delle entrate ad escludere l'obbligo di indicazione nel quadro RW dei titoli azionari detenuti all'estero da un ente non commerciale italiano e affidati in gestione o in amministrazione ad un intermediario italiano che pur non

	<p>potendo applicare l'imposta sui dividendi li segnala nominativamente nel Mod. 770 potrebbero essere estese anche alla fattispecie in esame in quanto del tutto simile (anche in questo caso, infatti, è prevista la segnalazione nominativa nel Modello 770 – nel quadro SO anziché nel quadro SK).</p> <p>Qualora, viceversa, si ritenesse di non poter seguire la proposta interpretativa sopra riportata sarebbe opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguare le istruzioni per la compilazione del quadro RW; - prevedere che i contribuenti che (basandosi sulle istruzioni) non hanno riportato nel quadro RW le valute estere depositate presso intermediari italiani non siano sanzionabili. <p>Infine, sarebbe in ogni caso opportuno chiarire che, per le fattispecie di esonero previste dall'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 167 del 1990, il requisito dell'assoggettamento a tassazione deve ritenersi rispettato anche nei casi in cui, in assenza di materia imponibile, l'intermediario non ha applicato imposte, ma sarebbe stato tenuto ad applicarle se l'investimento avesse generato proventi tassabili.</p>
Finalità	Evitare adempimenti non necessari e tutelare i contribuenti che hanno fatto affidamento sulle indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione del quadro RW.

Tematica 9	Regime fiscale post legge di bilancio 2023
Paragrafo della circolare	Par. 3. (pagina 42)
Osservazione	La Circolare specifica che: <i>“Come anticipato al paragrafo 1.1, i redditi derivanti dai titoli individuati dall'articolo 2 del decreto legge n. 25 del 2023, come emerge dalla relazione illustrativa, non rientrano tra quelli di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir. A tali redditi si applicano le disposizioni sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Tuir e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del medesimo testo unico”.</i> Non sono tuttavia chiare le concrete modalità operative.
Contributo	Sarebbe opportuno (eventualmente anche in un prossimo documento di prassi) ripercorrere le varie discipline fiscali applicabili ai proventi derivanti dalle diverse tipologie di strumenti finanziari (ad es. art. 67, comma 1 lettere da c a c-quinquies e art. 68 Tuir, D. Lgs. 461/97, D. Lgs. 239/96, artt. 26, 26-quinquies, 27, 27-ter dpr 600/1973, art 10 ter L 77/1983, ecc.) per "adattarne" l'operatività alle nuove procedure tecniche delineate dal DL 25/2023 e ai diversi soggetti professionali coinvolti (che non necessariamente sono intermediari finanziari).
Finalità	Completezza

Tematica 10	Regime fiscale titolari di cripto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023
Paragrafo della circolare	Par. 3.1 (pagina 44)
Osservazione	La Circolare precisa che: <i>“Ai sensi della lettera c-sexies) «non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni». Pertanto, dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un'altra (ad esempio l'acquisto di ethereum con bitcoin) né lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio l'acquisto di un NFT con una cripto-valuta”.</i>
Contributo	<p>L'esempio dello scambio tra cripto valute (Ethereum-Bitcoin), come precisato nella relazione alla legge di bilancio, rappresenta certamente uno scambio tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. Sarebbe opportuno chiarire se questo vale anche tra Bitcoin e una stable coin, oppure tra una stable coin con sottostante valuta fiat con altra stable coin con sottostante algoritmico.</p> <p>Inoltre, potrebbe essere utile ribadire che i prodotti finanziari tokenizzati sono sempre esclusi da questa disciplina di irrilevanza fiscale.</p> <p>Infine, considerata la definizione ampia ed eterogenea di NFT, che peraltro dovrebbe avere caratteristiche "uniche" e può anche rappresentare il diritto di disporre di altri beni o servizi, si potrebbe precisare che relativamente agli NFT che incorporano il diritto di disporre di altri beni o servizi dovrebbe applicarsi la disciplina fiscale propria di detti beni o servizi (se prevista), conseguentemente, la nuova disciplina introdotta con il comma 9-bis dell'art. 68 del Tuir si applicherebbe in via residuale nelle ipotesi diverse da quelle di cui sopra (i.e. NFT che non incorporano il diritto di disporre di altri beni o servizi, oppure rappresentano beni o servizi per i quali l'ordinamento tributario non prevede un trattamento fiscale proprio).</p>
Finalità	Chiarezza e completezza

Tematica 11	Regime fiscale titolari di cripto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023
Paragrafo della circolare	Par. 3.1 (pag.44)
Osservazione	<p>La Circolare riporta che <i>“La disposizione prevede una soglia (franchigia) minima pari a euro 2.000, da calcolare complessivamente nel medesimo periodo d'imposta”.</i></p> <p>In relazione alla franchigia, si potrebbe chiarire: (i) se rientrano nel calcolo anche i redditi derivanti dallo staking e (ii) come dovrebbe essere calcolata, in generale, la base imponibile nel caso in cui sia superata la franchigia.</p>
Contributo	(i) Sarebbe utile precisare se i redditi da staking siano considerati, al pari dei proventi derivanti delle altre cripto attività, nel calcolo della

	<p>soglia di € 2.000 sotto la quale non sono dovute imposte.</p> <p>(ii) Sarebbe utile precisare se, superata la franchigia, sia imponibile solo l'ammontare eccedente la franchigia stessa o l'intero ammontare – e.g., nel caso di plusvalenza di € 2.500, la base imponibile sarebbe € 500 oppure € 2.500.</p>
Finalità	Completezza e chiarezza

Tematica 12	Regime fiscale titolari di crypto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023 – Regime dichiarativo
Paragrafo della circolare	Par. 3.1 (pagina 45, pagina 46) Par. 3.2.1 (pagina 50)
Osservazione	<p>La Circolare precisa: (pagina 45) che: <i>“la citata disposizione prevede che, ai fini della tassazione, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle crypto-attività possono essere sommate algebricamente con le relative minusvalenze”</i>. (pagina 46) <i>“Pertanto, tali redditi sono tassati per l'intero ammontare senza alcuna deduzione”</i>. (pagina 50) <i>“La base imponibile determinata ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del Tuir comporta che le plusvalenze derivanti dalle crypto-attività sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze”</i>.</p>
Contributo	<p>(pagina 45). Il comma 9-bis dell'art. 68 del TUIR prevede che le plusvalenze da crypto-attività si sommano alle relative minusvalenze. La somma non sembra includere anche gli "altri proventi". Per i proventi derivanti dalla detenzione di crypto-attività, l'ultimo paragrafo del comma 9-bis specifica che <i>“sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione”</i>. Pertanto, il commento della Circolare non appare immediatamente riconciliabile con il dato testuale della norma appena citata.</p> <p>(pagina 46). Potrebbe essere utile chiarire se: - qualora l'importo percepito per la messa a disposizione delle criptovalute per l'attività di staking comporta la percezione di un provento diminuito della percentuale trattenuta dal gestore della piattaforma, l'importo da tassare è il provento lordo; - i proventi derivanti dall'attività di staking sono o meno compensabili con le minusvalenze.</p> <p>(pagina 50). Il commento di pagina 50, sembrerebbe disallineato rispetto a quello di pag 45.</p>
Finalità	Chiarezza e completezza

Tematica 13	Regime del risparmio amministrato
Paragrafo della circolare	Par. 3.2.2
Osservazione	La Circolare non tratta e non approfondisce le modalità d'instaurazione dello "stabile rapporto" di custodia o amministrazione necessario per l'applicazione del regime del risparmio Amministrato.
Contributo	<p>Sarebbe utile chiarire se l'instaurazione dello stabile rapporto con l'intermediario per l'applicazione del regime del risparmio amministrato possa avvenire tramite la custodia delle chiavi private delle cripto-attività. A tal fine si può ipotizzare che:</p> <p>(i) in caso di acquisto di nuove cripto-attività non dovrebbero sussistere problemi in quanto in quanto l'intermediario le immetterà nel wallet di cui detiene le chiavi per conto del cliente;</p> <p>(ii) in caso di cripto-attività già detenute personalmente dal cliente, il conferimento delle stesse presso l'intermediario dovrebbe comportarne il trasferimento in un nuovo wallet aperto dall'intermediario che deterrà le chiavi per conto del cliente.</p> <p>Sarebbe utile chiarire se le predette modalità sono idonee all'instaurazione dello stabile rapporto e se sono ammesse ulteriori modalità.</p> <p>Andrebbe inoltre chiarito che il trasferimento dei digital assets dal wallet del contribuente al wallet dell'intermediario (ipotesi sub ii) non sia realizzativo e sia quindi fiscalmente neutrale.</p>
Finalità	Completezza

Tematica 14	Regime del risparmio amministrato
Paragrafo della circolare	Par. 3.2.2 (pagina 55)
Osservazione	La Circolare chiarisce che: <i>"Per effetto del riferimento alle cripto-attività nell'articolo 6, comma 7, del d.lgs. n. 461 del 1997, in caso di trasferimento ad un altro rapporto intestato ad un soggetto diverso dal contribuente oppure ad rapporto per il quale è esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito e comunque in caso di revoca dell'opzione per il regime del risparmio amministrato [omissis]"</i> .
Contributo	<p>Mentre il trasferimento a rapporto diversamente intestato e il trasferimento ad un rapporto in regime di risparmio gestito sono fiscalmente rilevanti, la revoca del regime amministrato dovrebbe essere fiscalmente neutra.</p> <p>Il comma 7 dell'art. 6 infatti tratta proprio i casi in cui i trasferimenti sono fiscalmente neutri (prelievo degli strumenti finanziari da parte dell'intestatario del rapporto, trasferimento a rapporto ugualmente intestato e revoca dell'opzione per il regime amministrato) prevedendo che ai fini del calcolo delle successive plusvalenze (quando i titoli saranno ceduti o trasferiti a rapporti diversamente intestati, ecc.) il costo di riferimento dovrà essere quello certificato dall'intermediario di provenienza (quindi il costo medio ponderato ex commi 3 e 4 dell'art. 6 al momento della revoca e non sarà necessario ricostruire la stratificazione degli acquisti per determinare il LIFO).</p> <p>In questo senso, il richiamo effettuato nella Circolare al comma 7</p>

	dell'art. 6 per concludere che la revoca del regime del risparmio amministrato dovrebbe comportare la tassazione al valore corrente delle cripto-attività non sembrerebbe corretto.
Finalità	Allineare il commento della Circolare alla normativa

Tematica 15	Regime del risparmio gestito
Paragrafo della circolare	Par. 3.2.3 (pagina 56, pagina 62)
Osservazione	<p>(pagina 56) La Circolare riporta: <i>“Il comma 1 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 461 del 1997 attribuisce ai contribuenti che hanno conferito ad un gestore abilitato ai sensi del TUF, l’incarico di gestire masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o da beni non relativi all’impresa, la facoltà di optare per l’applicazione, da parte del gestore medesimo, dell’imposta sostitutiva del 26 per cento sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. Con la modifica di tale disposizione ad opera del comma 128, lettera c), numero 1) è possibile, attraverso uno specifico contratto di investimento relativo al servizio di gestione individuale di portafogli, conferire tale incarico anche per la gestione di cripto-attività”.</i></p> <p>(pagina 62) <i>“Il risultato negativo può essere inoltre computato in diminuzione dal risultato di un altro contratto di gestione avente ad oggetto cripto-attività che il contribuente ha già stipulato o stipula ex novo con lo stesso od un altro gestore, nonché dalle plusvalenze realizzate nell’ambito di un rapporto avente ad oggetto cripto-attività per il quale è stata esercita l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, sempreché tali rapporti siano intestati allo stesso contribuente e sempre nei limiti temporali stabiliti dalla legge”.</i></p>
Contributo	<p>Dal contesto si evince che i rapporti di gestione di portafogli di cripto-attività dovrebbero avere ad oggetto esclusivamente cripto-attività. Tuttavia, fatte salve le opportune verifiche regolamentari, sarebbe opportuno che la circolare chiarisse le modalità di applicazione del regime del risparmio gestito nel caso in cui una gestione di portafogli includesse sia cripto-attività che strumenti finanziari. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal punto di vista fiscale, sarebbe comunque necessario determinare due risultati di gestione separati? - in caso di risposta affermativa, l’opzione e la revoca riguarderebbero la gestione nel suo complesso o potrebbero essere esercitate separatamente per la componente del portafoglio in cripto-attività e per la componente in strumenti finanziari? -La valuta avente corso legale (Euro e divise estere FIAT) inclusa nella gestione andrebbe contabilizzata separatamente a seconda che sia asservita alla componente del portafoglio in cripto-attività oppure alla componente in strumenti finanziari?
Finalità	Completezza

Tematica 16	Obblighi a carico degli intermediari
Paragrafo della circolare	Par. 3.3 (pagine 63, 64)
Osservazione	<p>(pagina 63) La Circolare precisa che: <i>“Costituiscono oggetto degli obblighi di comunicazione le operazioni suscettibili di produrre redditi diversi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir:</i></p> <p><i>1. rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.</i></p> <p>(pagina 64) <i>“Per ciascuna operazione, devono essere comunicati i seguenti dati: [omissis] gli eventuali redditi diversi realizzati”.</i></p>
Contributo	<p>(pagina 63) Sarebbe utile chiarire se la comunicazione deve riguardare la detenzione solo in caso di produzione di proventi (ad es. staking) o anche la mera detenzione improduttiva di redditi.</p> <p>(pagina 64) Le comunicazioni ex art. 10 D.Lgs. 461/97 non hanno mai imposto agli intermediari di quantificare i redditi diversi (e da questo punto di vista la norma non è cambiata).</p> <p>L’intermediario comunica, difatti, i dati dell’operazione (es. nel caso di cessione comunica il controvalore della vendita e il n° delle unità compravendute) ma non calcola la plusvalenza tassabile, anche perchè spesso non dispone di tutti i dati necessari (ad es. non memorizza il costo di carico col criterio LIFO).</p> <p>Pertanto, si suggerisce di sostituire l’indicazione <i>“gli eventuali redditi diversi realizzati”</i> con l’ammontare complessivo dell’operazione (e.g. controvalore di cessione).</p>
Finalità	Chiarezza e coerenza nell’applicazione della norma

Tematica 17	Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale
Paragrafo della circolare	Par. 3.4 (pag. 64)
Osservazione	<p>La Circolare si sofferma ad esaminare le modifiche normative intervenute all’art. 1 co. 1 del D.Lgs 167/1990 (c.d. “monitoraggio intermediari”) attinenti l’ampliamento del perimetro dei soggetti destinatari di tale adempimento (<i>prestatori di servizi di portafoglio digitale</i>) e dell’oggetto delle comunicazioni (cripto-attività).</p> <p>Nel testo si legge <i>“... l’articolo 1 del d.l. n. 167 del 1990 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nei trasferimenti da o verso l’estero, di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in relazione alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero, per effetto della citata lettera a), in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir”.</i></p> <p>Non sono fornite specifiche indicazioni in merito all’individuazione delle operazioni oggetto di comunicazione né si rinvia ai provvedimenti attuativi già pubblicati da parte dell’Agenzia delle Entrate.</p>

Contributo	<p>La circolare non fornisce specifiche indicazioni in merito all'individuazione delle operazioni oggetto di comunicazione. A questo proposito, si osserva che al comma 2 dell'art 1 del DL 167/1990, il legislatore ha rinviato ad un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate: la definizione delle modalità tecniche per la trasmissione della comunicazione ma anche l'eventuale limitazione della comunicazione a specifiche categorie di operazioni o causali. Il testo del citato art. 1 co. 2 del DL 167/1990 prevede espressamente che <i>“Con il medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali”</i>.</p> <p>In attuazione delle suddette previsioni, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i Provvedimenti n. 2014/58231 e n. 96634/2015, con i quali ha fornito le modalità ed i termini per la predisposizione delle comunicazioni, individuando - nell'allegato 1 al Provvedimento - le specifiche tipologie di operazioni oggetto di comunicazione da parte degli intermediari finanziari e le relative causali da utilizzare (come adottate ai fini AUI).</p> <p>Si chiede di precisare le operazioni oggetto di comunicazione da parte degli intermediari finanziari ed il coordinamento con i provvedimenti attuativi in materia di monitoraggio fiscale degli intermediari emanati in base alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della L. 167/1990.</p>
Finalità	Chiarezza interpretativa - Coordinamento con le disposizioni attuative del monitoraggio fiscale intermediari (Provvedimenti 58231/2014 e 96634/2015 emanati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate)

Tematica 18	Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale
Paragrafo della circolare	Par. 3.4 (pag. 64)
Osservazione	La Circolare precisa che <i>“il comma 129, lettera a), modifica la disciplina del monitoraggio fiscale di cui all'articolo 1 al d.l. n.167 del 1990 per la rilevazione di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, ampliando sia l'ambito soggettivo di coloro che sono tenuti a tale adempimento per includere i prestatori di servizi di portafoglio digitale e sia l'ambito oggettivo con riferimento alle attività oggetto del monitoraggio per includere le cripto-attività”</i> .
Contributo	<p>I prestatori di servizi di portafoglio digitale sono inclusi, unitamente ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale tra gli altri operatori non finanziari di cui all'art. 3 comma 5 del decreto legislativo n. 231/2007. Tuttavia il provvedimento attualmente in vigore (cfr. Provvedimento n. 2014/58231 e n. 96634/2015), richiamato dal comma 2 dell'art. 1 del DL 167/1990, stabilisce che, soggetti obbligati alla comunicazione sono <i>“gli intermediari finanziari indicati nell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”</i>.</p> <p>Considerando l'articolo ed i commi richiamati, essi rinviano esclusivamente alla categoria di intermediari finanziari e non anche alla categoria di altri operatori non finanziari introdotta da successive modifiche normative.</p> <p>Si suggerisce di fornire maggior chiarezza sul punto.</p>
Finalità	Chiarezza

Tematica 19	Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale
Paragrafo della circolare	Par. 3.4 (pag. 64)
Osservazione	Nella circolare si legge “... l’articolo 1 del d.l. n. 167 del 1990 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nei trasferimenti da o verso l’estero, di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in relazione alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero, per effetto della citata lettera a), in crypto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro”
Contributo	<p>I provvedimenti attuativi per la predisposizione e trasmissione della comunicazione ad oggi prevedono esclusivamente le seguenti tipologie di operazioni oggetto di monitoraggio fiscale da parte degli intermediari finanziari ed i relativi codici causale (utilizzati anche ai fini AUI):</p> <ul style="list-style-type: none"> - bonifici da e per l’estero (codice AA) - accredito o incasso per utilizzo di credito documentario dall’estero (codice 72) - addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero (codice 44) - pagamento rimesse documentate da o per l’estero (codice BQ) - incasso rimesse documentate da o per l’estero (codice BP) <p>Si chiede di precisare quale delle suddette causali debba essere utilizzata ai fini della comunicazione di operazioni effettuate in crypto-attività. Si rammenta che stante l’attuale formulazione del tracciato per la trasmissione delle comunicazioni non è prevista la possibilità di utilizzo di causali diverse da quelle sopra indicate.</p>
Finalità	Coordinamento tra le disposizioni normative ed il precedente quadro di disposizioni attuative in materia di monitoraggio fiscale

Tematica 20	Imposta sul valore aggiunto
Paragrafo della circolare	Par. 3.7.1
Osservazione	Concordiamo con l’approccio look through e con la necessità di un’analisi case by case, tuttavia, l’introduzione di qualche ulteriore definizione, esempio e il riferimento a documenti unionali a supporto potrebbe essere utile.
Contributo	<p>Citare in maniera più estesa il WP 1037 sui crypto asset (e.g. inserimento direttamente nel testo delle definizioni di payment token, security token e utility token e elenco dei principali servizi connessi alle varie fasi della vita del crypto asset) e citare nella parte introduttiva il WP 1060 sugli NFT.</p> <p>Inserire nel testo anche riferimento a Stable Coin e Central Bank</p>

	Digital Currencies (e.g. Euro digitale), specificando che rientrano nella definizione di payment token e, quindi, si applicano le stesse considerazioni per il trattamento IVA dei servizi connessi.
Finalità	Fornire più concetti chiave come base comune per le ulteriori riflessioni che saranno di volta in volta necessarie nel caso concreto,

Tematica 21	Imposta sul valore aggiunto
Paragrafo della circolare	Par. 3.7.1.1
Osservazione	Sono già presenti alcune indicazioni sul trattamento IVA di alcuni servizi in base al sottostante: ad esempio, pagina 75, viene incata l'esenzione IVA per alcuni servizi a titolo oneroso (i.e. servizi di cambio, mining, custodia/digital wallet e staking) quando riferiti a valute virtuali. Potrebbe essere utile, a nostro avviso, inserire esempi fattuali di come potrebbero configurarsi gli stessi servizi riferiti a cripto attività diverse dalle cripto valute (si veda l'esempio sotto).
Contributo	Senza pretesa di esaustività e senza poter prescindere da un'analisi case by case, sarebbe comunque opportuno aggiungere qualche esempio per tipologia di servizio in relazione a diversi tipi di cripto attività. A pagina 77, dopo "al ricorrere di tutti gli altri presupposti per l'applicazione dell'imposta, il mining su cripto-attività sarà soggetto a Iva e imponibile, non imponibile o esente a seconda della disciplina applicabile alla specifica criptoattività", si potrebbe citare una casistica concreta. Anche qualche esempio sulla custodia di cripto asset diversi dalle cripto valute con funzione di pagamento sarebbe molto utile per gli operatori finanziari che si stanno affacciando a queste casistiche.
Finalità	Calare i concetti chiave e i principi in esempi pratici può essere d'aiuto per semplificare la complessità di questo argomento.

Tematica 22	Imposta sul valore aggiunto
Paragrafo della circolare	Par. 3.7.1.2
Osservazione	Anche con riferimento ai security token, per i quali, nella bozza di Circolare, si dice che "Ai security token e ai servizi a essi connessi, invece, è normalmente applicabile l'esenzione prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 4) del decreto Iva in quanto hanno in genere la natura di strumenti di investimento", sarebbe utile (i) inserire riferimenti espliciti a casistiche quali, ad esempio, le "tokenizzazioni" di crediti, obbligazioni azioni/quote di società/fondi e (ii) precisare che il "look through approach" si applica anche con riferimento a queste categorie (di conseguenza, il trattamento IVA applicabile è quello dell' asset sottostante il token). Inoltre, sia sugli utility token che sugli hybrid

	token si chiede di fornire indicazioni pratiche utili all'individuazione in concreto della natura degli stessi.
Contributo	Sugeriamo di inserire esempi che riguardino diverse fattispecie (e.g., "tokenizzazioni" di crediti, obbligazioni azioni/quote di società/fondi) e di precisare che il "look through approach" si applica anche con riferimento a queste categorie (e, di conseguenza, che il trattamento IVA applicabile è quello dell' asset sottostante il token). Sarebbero utili esempi ulteriori sia sugli utility token che sugli hybrid token (ulteriori rispetto alle casistiche analizzate dalla prassi precedente).
Finalità	Maggiore dettaglio

Tematica 23	Imposta sul valore aggiunto
Paragrafo della circolare	Par. 3.7.1.3
Osservazione	Anche in questo caso, l'introduzione di qualche ulteriore definizione, esempio e il riferimento a documenti unionali a supporto potrebbe essere utile. Suggeriremmo, inoltre, maggiori chiarimenti con riferimento ad alcune frasi incluse nella Circolare (come precisato nel prosieguo).
Contributo	Inserimento di riferimenti al contenuto del WP 1060 per dare una panoramica ancora più chiara sugli NFT. A pagina 84, chiarire meglio i casi in cui l'Agenzia delle Entrate ritiene sia possibile applicare la disciplina dei voucher e dei titoli di legittimazione agli NFT. Oltre alla frase già indicata "fattispecie ad esempio riscontrabili quando l'NFT incorpora dei servizi (non digitali) che l'acquirente ha diritto di fruire oppure quando conferisce all'acquirente il diritto a partecipare a una c.d. community" sarebbe utile l'inserimento di un paio di esempi più dettagliati. Ad esempio, se un NFT che non ha un valore intrinseco (i.e. semplice QR code per riscattare i beni e servizi sottostanti) dà diritto sia a digital asset/ESS (servizi resi tramite mezzi elettronici) che beni/altri servizi, come può essere qualificato questo NFT? Riteniamo dovrebbe essere fatto riferimento alla disciplina dei voucher/titoli di legittimazione.
Finalità	Chiarezza

Tematica 24	Imposta di bollo
Paragrafo della circolare	Par. 3.7.2
Osservazione	La Circolare precisa che: <i>"Inoltre, sono da ricomprendersi tra i soggetti tenuti ad applicare l'imposta i prestatori di servizi di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del d.lgs. n. 231 del 2007, che rientrano nella categoria di altri operatori finanziari ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio"</i> .

Contributo	La categoria dovrebbe essere quella degli "altri operatori non finanziari" invece di "altri operatori finanziari". Si suggerisce di correggere la dicitura.
Finalità	Chiarezza

Tematica 25	Imposta di bollo
Paragrafo della circolare	Par. 3.7.2
Osservazione	Il paragrafo non fa riferimento alla misura massima dell'imposta e la non applicabilità dell'imposta di bollo ai "non clienti".
Contributo	<p>Benché lo si possa ricavare dall'impianto normativo sarebbe comunque utile confermare che l'imposta di bollo sui crypto asset non deve essere applicata nei confronti dei c.d. "non clienti" (come da Provvedimento di Banca d'Italia).</p> <p>Per i "clienti", diversi dalle persone fisiche, si potrebbe inoltre ribadire che l'intermediario applica l'imposta di bollo nella misura massima di € 14.000 e con l'occasione precisare che il predetto limite si applica in riferimento all'intera posizione del cliente (i.e. somma dell'imposta dovuta sui prodotti finanziari e sulle crypto-attività).</p>
Finalità	Completezza

Tematica 26	Imposta sul valore delle crypto-attività
Paragrafo della circolare	Par. 3.7.2 – pag. 88
Osservazione	<p>La Circolare prevede che: "Il comma 146 modificando il comma 18 dell'articolo 19 del d.l. n. 201 del 2011, prevede che «A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle crypto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo».</p> <p>Tenuto conto della esplicita esclusione dell'applicazione del comma 18-bis dell'articolo 19 del d.l. n. 201 del 2011, tale imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono crypto-attività sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del d.l. n. 167 del 1990. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione un'imposta sul valore delle crypto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato".</p> <p>Ad una prima lettura sembrerebbe che l'imposta sul valore delle crypto-attività debba trovare applicazione anche nei confronti dei "non clienti"; tuttavia questa interpretazione sarebbe sistematicamente incoerente.</p>

	Non viene chiarito se, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta sul valore delle cripto-attività sia applicata nel limite di € 14.000.
Contributo	Per ragioni di coerenza di sistema, si potrebbe ritenere che: <ul style="list-style-type: none">• l'imposta sul valore delle cripto-attività non è dovuta dai soggetti che rientrano nella definizione di "non clienti" (secondo quanto previsto da Banca d'Italia);• il limite di € 14.000, anche se non richiamato dalla norma, dovrebbe applicarsi nei confronti dei "clienti", diversi dalle persone fisiche e, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 4 del DL 167/1990 diversi dalle persone fisiche, detto limite dovrebbe essere considerato unitariamente all'analogo limite previsto ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie estere.
Finalità	Completezza e coerenza.
